

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2547 di mercoledì 19 gennaio 2011

I quesiti sul decreto 81: sull'aggiornamento del DdL

Sul provvedimento sanzionatorio da adottare nel caso di mancato aggiornamento del datore di lavoro che svolge compiti di RSPP. A cura di G. Porreca.

A cura di G. Porreca (www.porreca.it).

Quesito

Nell'ambito della loro visita presso la mia azienda alcuni ispettori di un organo di vigilanza hanno contestata la validità dell'attestato del corso per datori di lavoro in quanto rilasciato ai sensi del 626/94, anche se sull'attestato è scritto conforme ai sensi del D.M. 16/01/97, ed hanno richiesto invece un attestato rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 contestando il mancato aggiornamento ai sensi dell'art. 34 comma 3 dello stesso decreto. I vecchi attestati sono ancora validi o no e quale è la sanzione per tale violazione?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD028] ?#>

Risposta

Come più volte si è avuto modo di sottolineare in occasione di precedenti quesiti le disposizioni relative alla formazione ed all'aggiornamento dei datori di lavoro che hanno inteso optare per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione sono contenute nell'art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, articolo che è opportuno in tale circostanza riportare alla memoria. Secondo i commi 2 e 2-bis di tale articolo, infatti:

"2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 (del servizio di prevenzione e protezione), deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2 bis Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46".

Rammentando che il citato comma 1-bis è quello con il quale è stato consentito ai datori di lavoro delle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, salvo che nei casi di cui all'articolo 31 comma 6 riportante le aziende che possiamo definire a particolari rischi, di poter svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed a condizione che gli stessi frequentino i corsi di formazione previsti dagli articoli 45 sul primo soccorso e 46 sulla prevenzione incendi.

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, invece, le disposizioni sono state dettate dal comma 3 dello stesso art. 34 secondo cui:

"3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 (del servizio di prevenzione e protezione) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626".

Alla luce di quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato non si ritiene corretta la contestazione fatta dal personale ispettivo dell'organo di vigilanza segnalata dal lettore in quanto, come specificatamente indicato dal legislatore, in attesa della pubblicazione dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che doveva essere raggiunto entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. ma che al momento non è stato ancora stipulato, conserva la propria validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 di quel D. M. 16/1/1997 con il quale, a seguito della emanazione del D. Lgs. n. 626/1994, furono fissate le modalità ed i contenuti della formazione destinata sia ai datori di lavoro, in caso di svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, che ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza.

Per quanto riguarda poi l'obbligo dell'aggiornamento per i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione appare evidente, dalla lettura dell'articolo 34, che lo stesso entrerà in vigore dopo che sarà raggiunto il citato accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni essendo l'obbligo, così come esplicitamente indicato dal legislatore, legato al rispetto di quanto sarà previsto nell'accordo medesimo.

Si fa comunque presente, infine, che il legislatore, vuoi volontariamente vuoi per mera dimenticanza, non ha fornito di sanzione il comma 3 del citato articolo 34 che si riferisce all'obbligo dell'aggiornamento per quei datori di lavoro che hanno optato per il servizio diretto di prevenzione e protezione per cui al momento, sostanzialmente, la violazione di tale disposizione, in applicazione del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 sulla nuova disciplina sanzionatoria in materia di lavoro introdotta nel 1994 nell'ambito della procedura penale, non può essere oggetto né di contravvenzione né di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it